

f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, la conoscibilità è estesa ai seguenti elementi:

a) codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo pre-

posto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;

b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;

d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

e) il possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;

f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4.

g) mezzi ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;

h) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

i) adeguata pubblicizzazione dello statuto, dell'elenco degli iscritti, delle deliberazioni relative alle elezioni e all'individuazione dei titolari delle cariche sociali, del codice deontologico, nonché dell'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statuari;

l) adozione di un codice deontologico che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e la costituzione di un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia, nonché la garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare;

~~g) presenza dell'associazione in almeno tre regioni, salvo il caso di professioni con radicamento esclusivamente locale;~~

~~h) assenza di pronunce nei confronti dei legali rappresentanti dell'associazione e di condanne passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima;~~

~~h) presenza di una struttura tecnico-scientifica idonea alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;~~

~~i) possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza.~~

2. La domanda per l'iscrizione al Registro è presentata al Ministro dello sviluppo economico, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione interessata e corredata di copia autentica dell'atto costitutivo, nonché dell'indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Qualora l'associazione richiedente l'iscrizione al Registro sia già inserita nell'elenco tenuto dal Ministero della giustizia in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i requisiti di cui alle lettere da a) ad i) del comma 1 del presente articolo si considerano già posseduti.

ART. 6.

(Auto-regolamentazione volontaria).

1. La presente legge promuove l'auto-regolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano ~~le attività professionali di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'articolo 2~~